



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FRASCA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SICURANZA	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1366/2019
depositato il 05/12/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2019 00042215 35 IRES-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2019 00042215 35 IVA-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2019 00042215 35 IRAP 2010
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - AVELLINO

proposto dal ricorrente:

CIASULLO ORESTE
CORSO VITTORIO EMANUELE N. 22 83030 SAVIGNANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1366/2019

UDIENZA DEL

23/09/2020 ore 09:30

N°

499/2020

PRONUNCIATA IL:

23 SET 2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 SET 2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emilio Torizzo

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 5.12.19 e spedito il 24.7.19 Ciasullo Oreste (nella sua qualità di amministratore della *US ACLI Savignano*) ha proposto, a questa Commissione Tributaria Provinciale, ricorso avverso la cartella di pagamento nr. 012 2019 0004221535000, notificatagli il 13.10.18, per complessivi € 18.178,41 a titolo di *mancato versamento dell'intimazione di pagamento n. M000041/2018 notificata il 13.10.2018* (testuale, p. 5 dell'atto impugnato), chiedendo l'annullamento della stessa per tutti i motivi indicati nel ricorso.

Sebbene ritualmente evocata dinanzi a questa Commissione Tributaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, non si è costituita in giudizio.

In data 6.12.19 nell'interesse del ricorrente è stata depositata memoria dalla quale si evince che l'intimazione di pagamento n. **M000041/2018** è stata annullata dalla CTP di Avellino con sentenza n. 1024/19, emessa all'udienza del 2.7.19, depositata il 5.11.19, acquisita d'ufficio e versata in atti. Il venir meno della pretesa sostanziale sulla quale si fonda l'impugnata cartella esattoriale importa, ovviamente, la caducazione della stessa, con il conseguente *dictum* di cui al dispositivo, previa compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della metà.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento nr. 012 2019 0004221535000 e, previa compensazione delle spese di lite in ragione della metà, condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione della rimanente parte che liquida in € 500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Avellino il 23 settembre 2020.

Il Giudice estensore

Dott. Antonio Sicuranza



Il Presidente

Avv. Ferdinando Frasca

